



Direttiva concernente l'articolo 57 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli (OCB; RS 747.201.7)

D concernente l'art. 57 OCB (i) 2025

Riferimento: BAV-513.5-7/6/1
Data: 01.03.2025
Versione: 01

Premessa

Dopo aver applicato per oltre 14 anni la direttiva concernente l'articolo 57 capoversi 2-4 OCB, l'UFT ha effettuato una revisione per conformarla ai requisiti attuali a seguito dell'adeguamento della legislazione nazionale.



Impressum

Editore	UFT
Autore	Anton Sulovsky
Distribuzione	Pubblicazione sul sito Internet dell'UFT
Versioni linguistiche	DE (originale) / FR / IT

Gestione dei documenti interna all'UFT

Livello piano Q	Dir., esterno
Connessione QM-SI	Lista dei documenti_MS-sf
Campo d'applicazione dei processi dell'UFT	BAV-513.5 – Sviluppo di direttive

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2025 e sostituisce quella sull'articolo 57 OCB del 1° maggio 2010.

Ufficio federale dei trasporti

Rudolf Sperlich
Vicedirettore

Barbla Etter
Caposezione Navigazione

Edizioni / cronologia redazionale

Versione	Data	Autore	Modifiche	Stato
00	01.05.2010	BAV / Sezione Navigazione	Prima versione	sostituito
01	01.03.2025	Anton Sulovsky	Piccoli adeguamenti nella struttura del documento Cap. Definizioni: integrazione/precisazione di Trasformazione, Risanamento, Restauro Cap. Basi giuridiche: Nuovo: rimando all'OCB art. 49, art. 17 Adeguamento: rimando all'OCB art. 5 Precisazione OCB art. 57 cpv. 4 Cap. Prescrizioni applicabili: aggiunta Tabella 1	in vigore

x Stati previsti: in elaborazione / in revisione / in vigore (con visto) / sostituito

Indice

1 Direttiva concernente l’articolo 57 dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli4

 1.1 Scopo della direttiva4

 1.2 Campo d’applicazione4

 1.3 Basi giuridiche4

 1.4 Definizioni5

2 Allegati8

 2.1 Schema PAP e collaudo8

 2.2 Elenco dei temi rilevanti per la sicurezza8

 2.3 Esempi pratici8

1 Direttiva concernente l'articolo 57 dell'ordinanza sulla costruzione dei battelli

1.1 Scopo della direttiva

La presente direttiva mira a uniformare le procedure da applicare in caso di trasformazioni, risanamenti, restauri, riparazioni e sostituzioni di componenti di battelli per passeggeri. A questo scopo vi figurano le definizioni di vari concetti che consentono di delimitare il significato del termine «trasformazione» dell'OCB. Si tratta in particolare di definire i casi in cui vanno applicate le prescrizioni vigenti dell'ordinanza sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni esecutive dipartimentali. Inoltre, nella direttiva si precisa in quali casi l'UFT influisce sui lavori mediante una procedura di approvazione dei piani e quando è necessario un collaudo a lavori ultimati.

1.2 Campo d'applicazione

La presente direttiva disciplina la procedura da seguire in caso di trasformazioni, risanamenti, restauri, riparazioni e sostituzioni di componenti di battelli per passeggeri.

1.3 Basi giuridiche

Conformemente all'articolo 49 OCB, le imprese di navigazione provvedono alla manutenzione e al rinnovamento dei propri battelli, delle loro installazioni e attrezzatura nonché degli impianti infrastrutturali in modo che la sicurezza sia garantita in ogni momento.

Conformemente all'articolo 57 capoverso 3 OCB, per i battelli che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono già impostati, è applicabile il diritto precedente.

L'articolo 57 capoverso 4 OCB prescrive che, in caso di trasformazioni di battelli, occorre adeguare alle nuove prescrizioni soltanto i settori direttamente interessati dai lavori di trasformazione. Se un battello viene trasformato in modo da poter essere alimentato da vettori energetici particolari, l'autorità competente decide quali settori devono essere adeguati alle prescrizioni, tenendo in considerazione i pericoli che può presentare il vettore energetico in questione.

Inoltre l'articolo 5 capoverso 4 OCB disciplina: *«Per le parti d'importanza essenziale per la sicurezza occorre poter dimostrare che i materiali utilizzati presentano caratteristiche adatte alla funzione di tali parti.»*

L'articolo 17 capoverso 3 OCB stabilisce: *«Per ogni battello deve essere dimostrato, mediante un rapporto sulla sicurezza, che:*

- a. il battello può essere costruito e gestito in sicurezza secondo le prescrizioni della presente ordinanza e delle relative disposizioni esecutive;*
- b. le parti dei battelli e degli impianti, in particolare i dispositivi di sorveglianza e di azionamento,*
 - 1. sono costruite e installate in modo da permettere un esercizio sicuro, e*
 - 2. la manutenzione e i controlli nonché un agevole impiego.»*

L'articolo 17 capoverso 5 OCB stabilisce: *«L'autorità competente può esigere che il richiedente faccia esaminare singoli documenti da un perito.»*

L'articolo 17a capoverso 1 OCB stabilisce quanto segue per i battelli con vettori energetici parti colari: *«Il rapporto sulla sicurezza di cui all'articolo 17 capoverso 3 deve essere fondato su un'analisi dei rischi e sottoposto all'esame di un perito. Il perito espone il risultato dell'esame in un rapporto di perizia.»*

L'articolo 21 capoverso 1 OCB stabilisce: «Dopo trasformazioni che incidono in misura sostanziale sulla sicurezza, può essere ordinata una nuova prova pratica dei battelli e degli impianti infrastrutturali.»

L'articolo 22 capoverso 3 OCB sancisce: «L'autorità competente può esigere che sia fornita la prova della sicurezza d'esercizio e dell'idoneità di elementi di costruzione e di oggetti dell'attrezzatura. Può esigere documenti attestanti le caratteristiche e la qualità dei materiali di costruzione.»

1.4 Definizioni

1.4.1 Trasformazione

Modifica di un oggetto per quanto concerne la sua forma, aspetto o esecuzione.

Ai sensi della presente direttiva, per trasformazione si intende l'esecuzione di modifiche al battello o ai suoi componenti, quali ad esempio:

- modifiche del sistema (p.es. comando elettrico invece che idraulico);
- aggiunta, eliminazione o modifica di elementi strutturali (p.es. scafo, sovrastrutture, rinforzi ecc.);
- modifiche delle dimensioni del battello o dei suoi componenti;
- modifiche degli impianti fissi e del rivestimento di pareti, soffitti, pavimenti, porte.

1.4.2 Risanamento

Ripristino o miglioramento/ammodernamento di un battello o di una componente dal punto di vista costruttivo o tecnico allo scopo di eliminare difetti o migliorare lo standard. Con questi lavori si intende ripristinare o mantenere le condizioni che consentono un utilizzo adeguato e sicuro delle parti di costruzioni presenti.

Il risanamento implica lavori più importanti di quelli di manutenzione (mantenimento del valore) o riparazione e comprende spesso interventi di ammodernamento che possono richiedere adeguamenti dell'utilizzazione del battello e notevoli modifiche costruttive.

Ai sensi dell'OCB e della presente direttiva i risanamenti sono considerati come una trasformazione se non è possibile una sostituzione integrale (1:1).

1.4.3 Restauro

Mediante il restauro un battello viene riportato al suo stato originario o quanto più vicino possibile ad esso. Si tratta di un accurato ripristino delle caratteristiche originali, spesso con obiettivi storici o di conservazione dei monumenti. Nota: va data maggiore importanza agli aspetti inerenti alla sicurezza rispetto a quelli relativi alla conservazione dei monumenti.

Ai sensi dell'OCB e della presente direttiva i risanamenti sono considerati come una trasformazione se non è possibile una sostituzione integrale (1:1).

1.4.4 Riparazione

Procedimento con il quale una componente difettosa viene riportata allo stato di funzionamento originario (ripristino). La riparazione può consistere ad esempio nella sostituzione di pezzi danneggiati o difettosi, nell'aggiunta di elementi o nel ripristino del loro corretto funzionamento (p.es. mediante incollaggio, chiodatura, saldatura ecc.)

Ai sensi dell'OCB e della presente direttiva i risanamenti non sono considerati come una trasformazione.

1.4.5 Sostituzione integrale

La sostituzione consiste nell'acquisto e l'utilizzo dello stesso elemento al posto di uno che è andato perso o che deve essere sostituito.

Ai sensi dell'OCB e della presente direttiva la sostituzione integrale (1:1) non è considerata come una trasformazione.

1.4.6 Impiego di altri materiali

Per impiego di altri materiali si intende l'utilizzo di materiali, prodotti semilavorati e componenti del sistema (p.es. valvole, pompe ecc.) diversi da quelli originari.

1.4.7 Temi rilevanti per la sicurezza

La modifica del battello o di uno dei suoi componenti è rilevante per la sicurezza se interessa uno dei temi riportati nell'elenco all'allegato 2.

Nota: l'elenco all'allegato 2 non è esaustivo.

1.4.8 Procedura di approvazione dei piani (PAP)

La necessità di eseguire una PAP è determinata in base allo schema di valutazione illustrato all'allegato 1.

1.4.9 Prescrizioni applicabili

Sono applicabili le prescrizioni della normativa alla Tabella 1, se occorre svolgere una PAP per le modifiche da apportare a un battello o a una componente e se queste beneficiano della garanzia dei diritti acquisiti, a norma dell'articolo 57 capoverso 2 OCB. Se non è valida la garanzia dei diritti acquisiti, si applicano le disposizioni vigenti dell'OCB e delle DE-OCB.

Anno di costruzione* (fino al AAAA incluso)	Prescrizioni applicabili
30 aprile 1994	O 1976 , ordinanza del 20 aprile 1976 concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso
31 marzo 2007	RS 747.201.7, ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti per il trasporto professionale di viaggiatori (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB); Stato: 1° maggio 1994
31 gennaio 2016	RS 747.201.7, ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti per il trasporto professionale di viaggiatori (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB); Stato: 1° aprile 2007
14 maggio 2024	Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti per il trasporto professionale di viaggiatori (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB); Stato: 1° febbraio 2016

Tabella 1: elenco delle prescrizioni applicabili a seconda dell'anno di costruzione

Nell'allegato 3 è presente un elenco non esaustivo di esempi di modifiche e delle relative procedure (PAP, garanzia dei diritti acquisiti e collaudo). L'allegato 3 è oggetto di aggiornamenti periodici e viene quindi pubblicato separatamente.

1.4.10 Collaudo

Dopo l'esecuzione di lavori di modifica rilevanti per la sicurezza dell'esercizio del battello o di una sua componente è necessario un collaudo da parte dell'UFT. Durante il collaudo si verifica se la modifica è stata effettuata a regola d'arte e, se del caso, nel rispetto delle condizioni fissate nell'ambito della PAP.

* [DE-OCB ad art. 22 n.1.4] A prescindere dall'anno di costruzione, i battelli stazionati all'estero, che sono stati importati e immatricolati per la prima volta in Svizzera dopo il 1° febbraio 2016, non rientrano tra i battelli della categoria D. La stessa disposizione si applica ai battelli stazionati in Svizzera per i quali da più di 40 anni non è stata rilasciata una licenza di navigazione.

Il collaudo può comprendere una prova pratica. In singoli casi, invece di eseguire un collaudo o una prova pratica, l'UFT può accettare una conferma scritta dell'impresa di navigazione attestante il corretto funzionamento di singoli componenti.

2 Allegati

2.1 Schema PAP e collaudo

Pubblicato come allegato al presente documento.

2.2 Elenco dei temi rilevanti per la sicurezza

Pubblicato come documento separato (costantemente aggiornato).

2.3 Esempi pratici

Pubblicato come documento separato (costantemente aggiornato).

